

Disegno

**Decreto federale
che accorda la garanzia federale alle
Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Zugo,
Soletta, Basilea Campagna, Grigioni e Vaud**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale 14 maggio 2014²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è conferita:

1. Zurigo

alla modifica della Costituzione del Cantone di Zurigo del 27 febbraio 2005³, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (art. 35);

2. Berna

alla modifica della Costituzione del Cantone di Berna del 6 giugno 1993⁴, accettata nella votazione popolare del 23 settembre 2012 (art. 108 cpv. 2–5 e 113 cpv. 3);

3. Zugo

alle modifiche della Costituzione del Cantone di Zugo del 31 gennaio 1894⁵, accettate nelle votazioni popolari del 9 giugno 2013 (§ 78 cpv. 2 e 3) e del 22 settembre 2013 (§ 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2, § 38 cpv. 1–4, § 45 cpv. 2 e § 78 cpv. 2a);

4. Soletta

alla modifica della Costituzione del Cantone di Soletta dell'8 giugno 1986⁶, accettata nella votazione popolare del 14 aprile 2013 (art. 105 cpv. 1 e 2);

5. Basilea Campagna

alla modifica della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 17 maggio 1984⁷, accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2013 (§ 131 cpv. 1 lett. i);

- 1 RS 101
- 2 FF 2014 3183
- 3 RS 131.211
- 4 RS 131.212
- 5 RS 131.218
- 6 RS 131.221
- 7 RS 131.222.2

6. Grigioni

alla modifica della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio/14 settembre 2003⁸, accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2013 (art. 16 n. 6);

7. Vaud

alla modifica della Costituzione del Cantone di Vaud del 14 aprile 2003⁹, accettata nella votazione popolare del 25 novembre 2012 (art. 74 cpv. 1 e 2 nonché 142 cpv. 1, frase introduttiva).

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁸ RS 131.226

⁹ RS 131.231